

Roma, 6 dicembre 2022

Prot. n. 350/D

Alle Associazioni Regionali di Stampa

Loro indirizzi

**Oggetto: Circolare INAIL 44/2022 - Assicurazione infortuni di giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica - Gestione del periodo dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023 ai sensi dell'articolo 1, comma 109, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.**

L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ha pubblicato la circolare n. 44 del 05/12/2022 ([clicca qui per scaricare](#)) dedicata alla gestione degli infortuni dei giornalisti per il periodo 01/07/2022 – 31/12/2023.

#### **PREMESSA**

Come noto infatti, l'articolo 1, comma 103 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n.234 (Legge di Bilancio per il 2022) ha disposto il trasferimento all'Inps dal 1° luglio 2022 della funzione previdenziale svolta dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola" (Inpgi) in regime sostitutivo delle corrispondenti forme di previdenza obbligatoria per i lavoratori dipendenti del settore, vale a dire i giornalisti professionisti, i pubblicisti e i praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica. Il comma 109 della citata legge ha poi dettato specifiche disposizioni riguardanti l'assicurazione infortuni, prevedendo un **periodo transitorio dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023** durante il quale l'assicurazione infortuni è attribuita all'Inail, con applicazione, tuttavia, della normativa regolamentare dell'Inpgi in vigore al 30 giugno 2022.

Si ricorda che in base alle regole Inpgi, prorogate fino al 31 dicembre 2023, i lavoratori hanno due anni di tempo dalla data in cui si manifesta l'evento infortunistico per presentare le relative istanze di tutela e che per il medesimo periodo dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2023, continua a essere dovuta la contribuzione Inpgi a carico dei datori di lavoro.

Ora, acquisito il via libera del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono state fornite le istruzioni operative per la gestione del periodo suddetto di cui si sintetizza il contenuto.

### **AMBITO APPLICATIVO DELL'ASSICURAZIONE INFORTUNI PER I GIORNALISTI DAL 01/07/2022 AL 31/12/2023**

Come anticipato (ex articolo 1, comma 109, della legge 30 dicembre 2021, n.234), a decorrere dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2023 l'assicurazione infortuni continua a essere gestita secondo le regole del Regolamento INPGI in vigore al 30 giugno 2022, ma i trattamenti sono erogati dall'INAIL che ne riscuote la relativa contribuzione. Successivamente, dal 1° gennaio 2024 si applicherà invece la disciplina prevista per la generalità dei lavoratori.

**Il periodo durante il quale continuano ad applicarsi le regole INPGI riguarda, pertanto, gli infortuni verificatisi dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023**, su cui è competente l'Inail - che invece non si occuperà degli eventi accaduti precedentemente a tale periodo – sempre l'Inail sarà competente degli infortuni che si verificheranno dal 1° gennaio 2024 e delle malattie professionali che saranno denunciate dalla medesima data.

Precisa inoltre l'INAIL che in base al Regolamento infortuni di cui al contratto nazionale di lavoro giornalistico del 24 giugno 1980 ([clicca qui per il Regolamento](#)) l'assicurazione comprende tutti i casi di infortunio per causa violenta dai quali derivi la morte o l'inabilità permanente assoluta del giornalista, ovvero una sua inabilità permanente parziale nei limiti stabiliti all'articolo 2 del medesimo Regolamento. Rientrano tra gli infortuni l'infarto del miocardio e l'ictus cerebrale. Per inabilità permanente assoluta si intende la conseguenza di un infortunio che tolga completamente e per tutta la vita l'attitudine al lavoro. Per inabilità permanente parziale si intende la conseguenza di un infortunio che diminuisca parzialmente, in misura superiore al 5% e per tutta la vita, l'attitudine al lavoro. Per la valutazione dell'inabilità e dei relativi gradi si applicano le norme e le tabelle proprie dell'Inpgi, allegate al Regolamento per l'attuazione dell'assicurazione infortuni del 24 giugno 1980. Gli indennizzi per gli eventi infortunistici tutelati, ai sensi dell'articolo 38 del vigente contratto nazionale di lavoro giornalistico, che prevede anche specifiche maggiorazioni, sono i seguenti:

- **invalidità permanente totale: 108.455,95 euro;**
- **invalidità permanente parziale: importo proporzionale all'indennità permanente totale (1.084,56 euro per punto di invalidità);**
- **morte: 92.962,24 euro.**

## Il Direttore

I giornalisti (professionisti o pubblicisti) che abbiano la qualifica di **collaboratori fissi o corrispondenti**, la cui retribuzione sia inferiore a quella di redattore, hanno diritto ai suddetti trattamenti in misura **ridotta del 50%**.

Il diritto all'indennità assicurativa sorge per il giornalista e i suoi aventi causa, dal giorno dell'inizio del rapporto di lavoro contrattuale subordinato con l'azienda giornalistica, ancorché non sia intervenuto l'effettivo versamento dei relativi contributi e sussiste fino alla scadenza dei 15 mesi successivi alla data di cessazione del rapporto di lavoro, ovvero fino alla scadenza dei 15 mesi successivi alla data di collocamento in aspettativa senza assegni.

### **GESTIONE DEGLI INFORTUNI PER I GIORNALISTI VERIFICATISI DAL 01/07/2022 AL 31/12/2023**

In caso di infortunio occorso dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023, gli assicurati devono presentare le denunce di infortunio all'Inail attraverso l'apposita modulistica (reperibile anche sul sito istituzionale Inail e analoga a quella già in uso all'Inpgi) che qui si allega:

**a) modulo denuncia di infortunio**

**b) modulo denuncia di infortunio mortale**

Le denunce devono essere presentate **entro e non oltre due anni dal giorno in cui si è verificato l'infortunio**, allegando un certificato medico che attesti l'esito delle lesioni riportate e il presumibile grado di invalidità permanente nonché ogni idonea documentazione medica relativa all'evento stesso. Il mancato invio della denuncia d'infortunio entro il termine dei due anni previsti dal citato Regolamento determina la **prescrizione** dei diritti derivanti dall'assicurazione, secondo quanto stabilito dal codice civile all'articolo 2952, comma 213.

Le denunce di infortunio devono essere trasmesse con **posta elettronica certificata a [dcra@postacert.inail.it](mailto:dcra@postacert.inail.it)** specificando nell'oggetto "**denuncia di infortunio giornalista COGNOME E NOME**" e allegando copia del documento di riconoscimento.

Si segnala che la gestione degli infortuni in questione è accentrata presso la **Direzione centrale rapporto assicurativo** che si avvale, per le attività medico-legali, della Sovrintendenza sanitaria centrale.

### **OBBLIGHI CONTRIBUTIVI DAL 01/07/2022 AL 31/12/2023**

L'articolo 1, comma 109, della citata legge 234 del 2021 attribuisce all'Inail anche la competenza a riscuotere i contributi dovuti dai datori di lavoro per l'assicurazione infortuni dei giornalisti professionisti, dei pubblicisti e dei praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura

## Il Direttore

giornalistica per il periodo dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023, come disciplinati dalle disposizioni vigenti alla data del 30 giugno 2022.

Nel periodo transitorio rimane invariata la contribuzione definita all'articolo 40 del vigente contratto nazionale di lavoro giornalistico che prevede, ai fini dell'assicurazione infortuni, il versamento da parte dei datori di lavoro di un contributo mensile di **11,88 euro** per ogni giornalista. Per i giornalisti con qualifica di collaboratori fissi (Art. 2 CNLG) o corrispondenti (Art. 12 CNLG), la cui retribuzione sia inferiore a quella di redattore, il contributo mensile è pari a **6,00 euro**.

Il pagamento dei contributi per il periodo transitorio deve essere effettuato utilizzando esclusivamente il modello F24, compilando la SEZIONE ALTRI ENTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI - INAIL. Il versamento dei contributi riferiti ai periodi di paga da luglio 2022 a novembre 2022 deve essere effettuato entro il **16 dicembre 2022**, unitamente alla presentazione con modalità telematica delle relative denunce mensili. In relazione ai predetti adempimenti posti a carico dei datori di lavoro a seguito del trasferimento all'Inail della competenza dell'assicurazione infortuni, si considerano, comunque, nei termini i pagamenti e le denunce effettuate entro e non oltre il 31 dicembre 2022. La scadenza del pagamento dei contributi obbligatori per i mesi da dicembre 2022 a dicembre 2023 e il termine di presentazione della denuncia contributiva mensile sono fissati **al giorno 16 del mese successivo al relativo periodo di paga**, come previsto dalla normativa in vigore al 30 giugno 2022.

## ASSEGNAZIONE DEI CODICI ALLE AZIENDE

L'Inail segnala che per poter effettuare l'invio delle denunce contributive mensili e versare i relativi contributi, sulla base dei dati comunicati dall'Inpgi al 30 giugno 2022, l'Inail ha pertanto assegnato a ciascun datore di lavoro, **un codice ditta, un contro codice e un codice PIN**. Tali codici sono in corso di comunicazione ai datori di lavoro a mezzo di posta elettronica certificata. I datori di lavoro che hanno assunto giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti con contratto di lavoro subordinato a partire dal 1° luglio 2022 o coloro che non hanno ricevuto la comunicazione dei predetti codici per l'indisponibilità della casella di posta elettronica certificata, devono richiederli utilizzando il servizio "Inail risponde" (Accesso con credenziali), disponibile nell'area "Supporto" del portale [www.inail.it](http://www.inail.it). Inoltre, per informazioni è possibile rivolgersi al Contact center Inail al numero 06-6001, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00.

## ULTERIORI INFORMAZIONI

Le strutture territoriali forniranno comunque agli interessati tutte le informazioni contenute nella presente circolare al fine di agevolare gli utenti. Per informazioni sullo stato delle pratiche di infortunio e delle denunce e pagamenti dei contributi a carico dei datori di lavoro, le strutture territoriali devono indirizzare gli utenti direttamente alla Direzione centrale rapporto assicurativo.

Il Direttore

Inoltre, con riguardo ai casi di infortunio derivanti da contagio **Covid-19**, l'Inail precisa che si darà corso agli accertamenti medico-legali soltanto in presenza di certificato medico attestante il presumibile grado di invalidità permanente, come da normativa regolamentare in vigore all'Inpgi al 30 giugno 2022.

Cordialità.

Tommaso Daquanno

